

COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA

Città Turistica e d’Arte

Regolamento per la disciplina della TAriffa RIfiuti

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 34 del 22/12/2023

Sommario

[Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO 3](#_Toc135728902)

[Art. 2 - ISTITUZIONE DEL TRIBUTO 3](#_Toc135728903)

[Art. 3 – PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO 3](#_Toc135728904)

[Art. 4 – GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI 4](#_Toc135728905)

[Art. 5 – SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI 5](#_Toc135728906)

[Art. 6 – SOGGETTI PASSIVI 6](#_Toc135728907)

[Art. 7 – LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO 6](#_Toc135728908)

[Art. 8 – LOCALI E AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO 6](#_Toc135728909)

[Art. 9 – DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE 7](#_Toc135728910)

[Art. 10 – ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI 7](#_Toc135728911)

[Art. 11 – PRODUZIONE RIFIUTI SPECIALI – RIDUZIONI SUPERFICIARIE 8](#_Toc135728912)

[Art. 12 – RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI FUORIUSCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO 9](#_Toc135728913)

[Art. 13 – AVVIO AUTONOMO AL RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE 10](#_Toc135728914)

[Art. 14 - DETERMINAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL TRIBUTO 11](#_Toc135728915)

[Art. 15 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE PARTE FISSA E PARTE VARIABILE 11](#_Toc135728916)

[Art. 16 - DELIBERAZIONE DEL TRIBUTO 12](#_Toc135728917)

[Art. 17 – PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 12](#_Toc135728918)

[Art. 18 - ESCLUSIONI DAL PAGAMENTO DEL TRIBUTO 13](#_Toc135728919)

[Art. 19 – DICHIARAZIONE TARI 14](#_Toc135728920)

[Art. 20 - APPLICAZIONE E RISCOSSIONE DEL TRIBUTO 16](#_Toc135728921)

[Art. 21 – RECLAMI, RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI 17](#_Toc135728922)

[Art. 22 – RIMBORSI E COMPENSAZIONE 18](#_Toc135728923)

[Art. 23 - UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE 18](#_Toc135728924)

[Art. 24 - AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI E ESENZIONI 19](#_Toc135728925)

[Art. 25 – COMPOSTAGGIO DOMESTICO 20](#_Toc135728926)

[Art. 26 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI 20](#_Toc135728927)

[Art. 27 – SANZIONI E INTERESSI 21](#_Toc135728928)

[Art. 28 – DILAZIONI DI PAGAMENTO E RATEIZZAZIONI 21](#_Toc135728929)

[Art. 29 – TRIBUTO PROVINCIALE 22](#_Toc135728930)

[Art. 30 - POTERI DEL COMUNE/FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO 22](#_Toc135728931)

[Art. 31 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 23](#_Toc135728932)

[Art. 32 – DISCIPLINA TRANSITORIA 23](#_Toc135728933)

[Art. 33 – NORMA DI RINVIO E FINALI 23](#_Toc135728934)

[Art. 34 – ENTRATA IN VIGORE 23](#_Toc135728935)

[ALLEGATO A 24](#_Toc135728936)

# Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente “TARI” diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti.
2. L’entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente Regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell’art. 1 della citata Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) e s.m.i.
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e si adegua alle nuove disposizioni previste dalle deliberazioni 443/2019/R/rif e 363/2021/R/rif di ARERA.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

# Art. 2 - ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

* 1. Il Comune di Peschiera del Garda svolge, in regime di privativa, il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani così come definiti dall’art. 7, comma 2 del decreto del 5 febbraio 1997, n. 22 e successive integrazioni, D.P.R. 152/2006 e L. 201/2011 e modifiche, su tutto il territorio. La dizione "rifiuti urbani" sarà di seguito usata come comprensiva dei rifiuti speciali dichiarati simili ai rifiuti urbani dall’allegato L-quater della parte IV del D.L.gs. 3 aprile 2006 n. 152.
  2. Per motivi di opportunità, di riqualificazione del servizio e per il miglioramento dello stesso, il regime di privativa citato nel precedente comma potrà essere modificato per alcune tipologie di utenze e/o zone del territorio comunale. L’ individuazione delle une e delle altre nonché la motivazione che ha portato ad adottare tale scelta sarà espressamente indicata nella annuale deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione dei coefficienti di ripartizione dei costi fissi e di quelli variabili per singola categoria di utenza e di sotto utenza. Le categorie di utenze individuate saranno tenute alla raccolta ed allo smaltimento dei loro rifiuti in tutto o in parte a seconda di quanto stabilito espressamente nella predetta Deliberazione di Giunta Comunale.
  3. È istituito a decorrere dal 01/01/2003 il sistema tariffario per la copertura dei costi relativi ai servizi per la gestione dei rifiuti urbani in conformità a quanto previsto dall'art 49, comma 2 del D. Lgs. 22/97, ai sensi del D.L. 201/2011 e determinata in base alla tariffa di riferimento come da D.P.R. 158/99 e successive integrazioni e modifiche.
  4. I coefficienti per la determinazione del tributo sono fissati dal Consiglio Comunale sulla base del Piano Economico Finanziario (PEF) come da deliberazione di ARERA 443/2019/R/rif e ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 158/99 ed è applicata e riscossa, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

# Art. 3 – PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO

1. La componente Tari è applicata nei confronti di chiunque occupi, detenga, possieda oppure conduca locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti esistenti nelle zone del territorio comunale. L'obbligazione per il pagamento del tributo sussiste in capo al soggetto dichiarante, con vincolo di solidarietà fra chi usa in comune i locali e le aree.
2. Si intendono per:
   1. locali,le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l’esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
   2. aree scoperte,sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all’aperto, parcheggi;
   3. utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
   4. utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
4. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
5. le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che *non* siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
6. i locali e le aree rientranti nella disponibilità del Comune destinati a uffici, servizi od attività di pubblico interesse gestiti dal Comune medesimo in forma diretta o in forma indiretta mediante soggetti senza finalità di lucro.
7. La presenza di arredo o macchinari oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità, ovvero sia stata presentata segnalazione certificata di inizio attività nei locali ed aree medesimi.
8. Anche in mancanza dei presupposti di cui al punto precedente, l’occupazione di un locale per l’utenza domestica si presume, senza possibilità di prova contraria, dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.
9. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
10. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani come individuati dall’art. 4 del presente Regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
11. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive.

# Art. 4 – GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani, domestici e non domestici, e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull’intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento e da quanto previsto dal D. Lgs. 116/2020.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. b-ter) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
5. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
6. i rifiuti, indifferenziati e da raccolta differenziata, provenienti dalle utenze non domestiche specificamente individuate nell’allegato L-quinquies della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che siano simili, per natura e composizione, ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater del medesimo decreto;
7. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
8. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
9. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
10. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere c) d) e) del presente comma 4;
11. Sono rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
12. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
13. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.lgs. 152/2006;
14. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani come sopra individuati;
15. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani come sopra individuati;
16. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani come sopra individuati;
17. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;
18. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
19. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani come sopra individuati;
20. i veicoli fuori uso

# Art. 5 – SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall’articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
2. le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
3. il terreno (*in situ*), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
4. il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
5. i rifiuti radioattivi;
6. i materiali esplosivi in disuso;
7. le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
8. i sedimenti spostati all’interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d’acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni
9. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
10. le acque di scarico;
11. i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all’incenerimento, allo smaltimento in discarica o all’utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
12. le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
13. i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117;

e) sostanze destinate ad essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all’art. 3, paragrafo 2, lettera g) del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che non sono costituite né contengono sottoprodotti di origine animale.

# Art. 6 – SOGGETTI PASSIVI

1. In caso di locazione oppure contratto di comodato regolarmente registrato, la posizione rifiuti potrà venire intestata al locatario o comodatario solamente se il predetto contratto avrà una durata di almeno anni quattro o maggiore.
2. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest’ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

# Art. 7 – LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l’esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

# Art. 8 – LOCALI E AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all’applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
2. locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

*Utenze domestiche:*

* + - solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
    - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
    - locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
    - superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.

*Utenze non domestiche:*

* + - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
    - locali destinati esclusivamente all’esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze;
    - aree scoperte destinate all’esercizio dell’agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
    - superfici destinate esclusivamente all’esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc., che restano invece soggette al tributo;
    - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all’accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
    - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
    - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
    - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
    - zone di transito e manovra degli autoveicoli all’interno delle aree degli stabilimenti industriali;
    - aree adibite in via esclusiva all’accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;

1. aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari;
2. aree comuni condominiali ai sensi dell’art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
3. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

# Art. 9 – DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui al D.L. n.201/2011 art.14, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o dall’articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2).
2. Per tutte le unità immobiliari, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
3. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 10.

# Art. 10 – ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
2. superfici coperte di altezza inferiore a 1,5 mt;
3. le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l’imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
4. i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
5. le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
6. per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l’impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area di servizio e dal lavaggio.
7. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

# Art. 11 – PRODUZIONE RIFIUTI SPECIALI – RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all’art. 2135 del codice civile. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 3.

Non sono pertanto soggette all’applicazione del tributo solamente per la parte variabile:

* 1. le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono esclusivamente le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni; di contro sono soggette al tributo le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), anche se dette superfici siano situate all’interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie.
  2. Le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali pericolosi ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia o stabilite dal Regolamento Comunale di gestione degli RSU.
  3. Le superfici dei locali e delle aree adibiti all’esercizio dell’impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece assoggettabili a tributo le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell’impresa agricola, anche se risultino ubicati sul fondo agricolo.
  4. Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private (compresi gli studi dentistici, ambulatori medici), adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia e di radioterapia.

Sono invece soggetti all’applicazione del tributo nell’ambito delle precitate strutture sanitarie: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso di deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l’esclusione del tributo e tutte quelle superfici che non producono prevalentemente rifiuti speciali e/o rifiuti speciali pericolosi.

* 1. Le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano quegli altri rifiuti speciali di cui al 3° comma dell’art.7 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n.22.

1. Nell’ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l’individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all’intera superficie su cui l’attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

|  |  |
| --- | --- |
| **ATTIVITA’** | **RIDUZIONE** |
| Autocarrozzerie, elettrauto, distributori di carburante, gommisti, autofficine per riparazione veicoli, autolavaggi, autorimesse | 30% |
| Falegnamerie e lavorazione del legno | 30% |
| Lavorazione e trasformazione del metallo | 30% |
| Lavanderie a secco, tintorie non industriali | 30% |
| Laboratori dentistici, radiologici, laboratori odontotecnici e laboratori di analisi | 20% |
| Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie | 20% |
| Ospedale | 55% |
| Case di Cura e Riposo | 15% |

1. Nel calcolo delle superfici non sono considerate le porzioni di superficie dei magazzini funzionalmente collegate all’esercizio dell’attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l’assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell’area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano. Si considerano funzionalmente ed in modo esclusivo collegati i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito e lo stoccaggio temporaneo di materie prime e merci a ridosso delle linee produttive utilizzate durante lo stesso.
2. Nel caso dei magazzini di cui al comma 3 dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo.
3. Il contribuente è tenuto a presentare la predetta documentazione ogni anno, entro il termine stabilito dalle norme statali per la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD). In caso di mancata presentazione, nei termini, della documentazione richiesta, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno precedente.
4. In assenza di richiesta da parte del produttore dei rifiuti o di presentazione della necessaria documentazione, non potrà essere applicato alcun abbattimento.
5. Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma 3, il Funzionario Responsabile del Tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l’attività ad essa più similare sotto l’aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali

# Art. 12 – RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI FUORIUSCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Ai sensi dell’art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell’art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152 le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. La corresponsione della parte fissa della tariffa è sempre dovuta. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 2 anni. L’utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza del predetto termine. La richiesta è valutata dal Comune e dal Gestore del servizio, che hanno la facoltà di riammettere l’utente tenendo conto dell’organizzazione del servizio e dell’impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell’anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l’integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione e della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.
3. La scelta da parte dell’utenza non domestica di servirsi del Gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune e al Gestore del servizio entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall’art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. Nella comunicazione di esercizio dell’opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominati del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione, disponibile all’Ufficio Tributi o sul sito del Comune, deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l’esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 2 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l’attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell’inizio del possesso e della detenzione dei locali o comunque al massimo entro 30 giorni dall’inizio dell’occupazione o della detenzione dei locali. L’opzione per la questione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.
4. Qualora l’utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune e al Gestore del servizio.
5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell’opzione, devono presentare apposita richiesta al Comune di Peschiera del Garda e al Consiglio di Bacino Verona Nord ed al Consorzio di Bacino Verona 2 del Quadrilatero: detta richiesta deve essere presentata entro il termine previsto dalla legge e, in mancanza entro il 30 giugno di ciascun anno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo. Una diversa decorrenza può essere concordata col Gestore del servizio pubblico qualora non pregiudichi il regolare svolgimento del servizio pubblico. La riammissione all’interno del servizio pubblico è in ogni caso subordinata alla copertura degli eventuali costi di riattivazione dell’utenza.

# Art. 13 – AVVIO AUTONOMO AL RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Gli utenti non domestici con denuncia scritta all’Ufficio Tributi entro e non oltre il 28 febbraio dichiarano la loro volontà di recuperare in proprio la percentuale dei rifiuti simili agli urbani.

Successivamente tali utenti dovranno consegnare all’Ufficio Tributi le pezze giustificative (fatture, dichiarazione della ditta che materialmente recupera i rifiuti e qualsiasi ulteriore documento che il responsabile del servizio ritenga necessario richiedere) che dimostrino l’avvenuto recupero in proprio della totalità dei rifiuti differenziati prodotti, entro e non oltre il 28 febbraio dell’anno successivo alla presentazione della domanda originaria.

La parte non dovuta sarà scontata nell’avviso successivo. In caso di mancata presentazione di uno dei documenti o mancato rispetto dei termini precedentemente citati, l’Ufficio Tributi provvederà alla totale fatturazione dei canoni rifiuti come se nulla fosse stato originariamente richiesto.

Si stabilisce quindi una riduzione tariffaria con un limite massimo dell’80% per la sola parte variabile, al produttore di rifiuti simili agli urbani ai sensi della normativa in vigore e del Regolamento Comunale per la gestione dei servizi di raccolta integrata degli R.S.U, che dimostri di averli avviati a recupero.

1. Dette utenze, purché comprovino mediante attestazione rilasciata dal/i soggetto/i che ha/hanno effettuato l’attività di recupero dei loro rifiuti urbani, sono escluse dalla sola corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (quota variabile). Resta impregiudicato il versamento della parte fissa della tariffa.
2. Le utenze non domestiche che si avvalgono di una delle facoltà previste dal presente articolo rimangono comunque soggette all’obbligo di raccolta differenziata dei propri rifiuti in conformità al locale regolamento di gestione dei rifiuti urbani, nonché al potere di controllo sulle informazioni rese e/o sui dati rendicontati (es. coerenza dei pesi effettivamente conferiti e verifica dell’avvenuto riciclo/recupero).
3. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell’attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente Regolamento, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

# Art. 14 - DETERMINAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria. L’obbligazione decorre dal primo giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l’utenza. La cessazione, nel corso dell’anno, dell’occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all’abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno successivo alla data di cessazione. Per dettagli si veda il successivo art. 16.
2. La tariffa del tributo è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio dei rifiuti, secondo il criterio indicato dall'art. 16 del presente Regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario di cui al successivo art. 17. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall’art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
5. Come previsto dall’allegato 1 al D.P.R. n. 158/99, la tariffa è articolata nelle fasce di utenze domestiche e utenze non domestiche. Queste ultime a loro volta si suddividono in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell’allegato 1 del presente Regolamento.
6. Così come previsto dal D.P.R. 158/99 e relativi allegati, le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa) e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione (quota variabile).
7. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999 n. 158, della deliberazione ARERA n. 443/2019 e della successiva 363/2021 e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità:
8. La determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi di servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al Piano Economico Finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e dalla qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l’ammontare tariffario massimo determinato nel Piano Economico Finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. 443/2019, 363/2021 e successive modificazioni ed integrazioni;
9. Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire attraverso il tributo secondo criteri razionali basati sull’effettiva produzione di rifiuti delle due tipologie di utenza. La ripartizione percentuale dei costi viene eseguita secondo le modalità previste dalla circolare del Ministero dell'Ambiente del 7 ottobre 1999 n. GAB/99/17879/108. I calcoli verranno effettuati annualmente in sede di determina del tributo.

# Art. 15 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE PARTE FISSA E PARTE VARIABILE

1. Per la parte fissa, stabiliti i costi ad essa afferenti e la loro ripartizione fra utenze domestiche e non domestiche, si procederà alla determinazione per singolo utente come segue:
   1. Per l’utenza domestica verranno adottati coefficienti “Ka” come al D.P.R. 158/99. Alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, verrà applicata la tariffa per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti. Il numero dei componenti del nucleo familiare è rilevato in base alle iscrizioni anagrafiche risultanti al 31 dicembre dell’anno precedente di riferimento della tariffa.
   2. Per l'utenza non domestica verranno adottati i coefficienti di potenziale produzione “Kc” come da delibera di Consiglio Comunale come al D.P.R. 158/99. La tariffa verrà calcolata applicando alla superficie soggetta al tributo, le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta.
2. Per la parte variabile, stabiliti i costi ad essa afferenti e la loro ripartizione fra utenze domestiche e non domestiche, si procederà alla determinazione per singolo utente come segue:
   1. Per l’utenza domestica verranno adottati i coefficienti “Kb” come da delibera di Giunta Municipale come al D.P.R. 158/99 determinata in relazione al numero degli occupanti. Il numero dei componenti del nucleo familiare è rilevato in base alle iscrizioni anagrafiche risultanti al 1° gennaio dell’anno di riferimento del tributo.
   2. Per l'utenza non domestica verranno adottati i coefficienti di potenziale produzione “Kd” come da delibera di Consiglio Comunale come al D.P.R. 158/99. La tariffa verrà calcolata applicando alla superficie soggetta al tributo, le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta.
3. Annualmente, in sede di determina del tributo, verranno stabiliti i coefficienti delle tabelle 1, 2, 3 e 4 del D.P.R. 158/99.
4. Per le aree scoperte operative sono stabilite le seguenti sotto categorie:
   1. aree scoperte operative ordinarie (abbigliamento, calzature, esposizioni materiale arredo casa e giardino, casalinghi, parcheggi dati in concessione dal Comune, ecc.).
   2. aree scoperte operative ordinarie ad alta produzione di rifiuti (es. ristoranti, bar, ortofrutta, pizzerie, alberghi ecc.);
   3. aree scoperte operative ad alta produzione di rifiuti e occupate con strutture chiuse o richiudibili (es. ristoranti, bar, ortofrutta, pizzerie, alberghi ecc.).

# Art. 16 - DELIBERAZIONE DEL TRIBUTO

1. Entro il 31 dicembre o in sede di formazione del bilancio di previsione, il Comune delibera la percentuale di copertura dei costi, le voci afferenti ai costi fissi e variabili, la ripartizione dei costi fra utenze domestiche e non domestiche, le riduzioni, agevolazioni, esenzioni, i coefficienti da utilizzare per il calcolo del tributo per ogni tipologia di utenza, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nei termini suddetti si intendono prorogati i coefficienti approvati per l'anno in corso.
2. La deliberazione deve indicare gli elementi di quantificazione delle diverse tipologie, così come definiti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

# Art. 17 – PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF)

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Le nuove deliberazioni 443/2019/R/rif e 363/2021/R/rif emanate da ARERA definiscono i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti.

I provvedimenti recano le disposizioni aventi per oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l’erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono.

1. Ai fini della determinazione delle entrate di riferimento sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: costi operativi, costi d’uso del capitale e componenti a conguaglio relative ai costi. La determinazione di queste componenti, avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie ed è effettuata in conformità al Metodo Tariffario per il servizio integrato di Gestione dei Rifiuti (MTR), di cui all’Allegato A delle deliberazioni 443/19 e 363/21.
2. Sulla base della normativa vigente, il Gestore predispone annualmente il Piano Economico Finanziario, secondo quanto previsto dall’Autorità per la Regolazione dell’Energia, Reti e Ambiente (ARERA) di cui alla delibera 443/2019 (per il periodo 2020-2021) e la successiva delibera 363/2021 (per il periodo 2022-2025), e lo trasmette all’Ente territorialmente competente.
3. Il Piano Economico Finanziario trasmesso dal Gestore dovrà comprendere almeno i seguenti elementi:

* programma e piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione degli RSU;
* la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l’effettuazione del servizio, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi o l’affidamento di servizi a terzi;
* risorse finanziarie necessarie;
* una relazione recante la descrizione del modello gestionale e organizzativo, i livelli di qualità del servizio e la ricognizione degli impianti esistenti;

1. Il PEF deve altresì includere:

* una tabella che riporta le voci dei costi di gestione e di capitale relativi al servizio, valorizzati secondo i criteri illustrati (schema tipo – Appendice 1)
* una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di Legge (schema tipo - Appendice 3);
* una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti (schema tipo – Appendice 2);

Il PEF consente il raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione.

1. L’Ente territorialmente competente, in base alla normativa vigente, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del Piano Economico Finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, in coerenza con gli obiettivi definiti.
2. L’Autorità verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, approva.
3. Nell’ipotesi in cui l’Autorità competente non abbia provveduto all’approvazione del Piano Finanziario entro il termine fissato e comunque entro gg. 15 dalla data di fissazione del Consiglio Comunale per l’approvazione della tariffa Tari, sarà quest’ultimo organo a provvedere alla sua approvazione, prima di deliberare sulle tariffe.
4. Fino all’approvazione si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente.

# Art. 18 - ESCLUSIONI DAL PAGAMENTO DEL TRIBUTO

1. La superficie di riferimento per il calcolo del tributo è misurata al netto dei muri, concorrono a formare l'anzidetta superficie tutti i vani che compongono l'immobile.

Condizioni d'uso particolari:

* 1. Per i centri commerciali, il proprietario o chi gestisce le parti comuni è tenuto a presentare la denuncia per i locali e le aree scoperte di uso comune ed a corrispondere la relativa tariffa;
  2. Per le parti comuni di condominio, (sale riunioni, locali adibiti a svago, depositi in genere, ecc.), l'obbligazione di denuncia e di pagamento del tributo fa carico a chi detiene i relativi locali. Per tali posizioni è responsabile l’amministratore o in mancanza di questa figura uno dei proprietari.

1. Non sono soggetti all’applicazione del tributo le superfici dei locali e le aree che non possono produrre rifiuti urbani o per loro natura o per il particolare uso cui sono destinati di seguito elencati, ed in particolare:

Solo nella parte variabile:

1. fabbricati inabitabili, non agibili, in ristrutturazione o comunque non idonei all’utilizzazione purché venga dimostrata da idonea documentazione. Tali condizioni debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o idonea documentazione rilasciata dall’Ufficio Comunale competente. Si precisa che tale esenzione decorre dall’anno di presentazione del certificato all’Ufficio Tributi.
2. abitazioni di persone ricoverate in modo permanente presso case di cura o ricovero, a condizione che la stessa non sia utilizzata da nessun’altra persona. Per usufruire di tale esenzione è indispensabile che l’utente presenti la richiesta presso l’Ufficio Protocollo del Comune con allegata la documentazione che attesti tale situazione. L’esenzione decorre dall’anno di presentazione della richiesta.

Sia nella parte variabile che nella parte fissa:

c) non sono soggette all’applicazione del tributo le aree scoperte di pertinenza di abitazioni ovvero pertinenti ad abitazioni, le aree scoperte non operative adibite a verde.

d) locali adibiti esclusivamente all’esercizio di culti riconosciuti dallo Stato e le aree scoperte di relativa pertinenza;

e) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali: cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

Sono invece soggetti a tassazione tutti i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quelli sopra indicati.

Le circostanze di cui sopra ai punti a), b) comportano la non assoggettabilità del tributo soltanto a condizione che siano indicate preventivamente nella denuncia di variazione o originaria e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabilità emessa dagli organi competenti.

1. Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell’esclusione del tributo, devono presentare annualmente al Comune la dichiarazione che nell’insediamento produttivo si formano rifiuti speciali, pericolosi e comunque non simili a quelli urbani. Detta dichiarazione deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall’attività esercitata che attesti l’effettivo smaltimento in proprio. L’esenzione deve essere richiesta preventivamente ed entra in vigore dall’anno successivo. Per ulteriori dettagli si veda l’art. 11.

# Art. 19 – DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi di cui all’art 6, comma 1, devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni o il loro venir meno. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione, ai sensi dell’art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022. La dichiarazione dovrà contenere la data d’inizio dell’occupazione, possesso o detenzione, indicando le superfici occupate e il numero dei componenti del nucleo familiare o il tipo di attività cui le stesse sono adibite, e dovrà essere presentata presso l'Ufficio Tributi compilando e sottoscrivendo il modello predisposto dal Comune entro 90 giorni solari dalla data di inizio possesso e della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La mancanza del rispetto delle norme di cui alle suddette disposizioni si considererà come omessa denuncia.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento del tributo risultino invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a presentare, negli stessi termini di tempo e modalità riportati al comma 1, ogni variazione relativa alla dichiarazione originaria che comporti un diverso ammontare del tributo e/o comunque influisca sull'applicazione e riscossione della stessa.
3. Le dichiarazioni presentate dalle **utenze domestiche** possono essere presentate da qualsiasi componente del nucleo famigliare e devono contenere obbligatoriamente:
   1. I dati identificativi del soggetto (nome, cognome, residenza e luogo e data di nascita e numero di telefono);
   2. Il codice fiscale (con la fotocopia del tesserino del codice fiscale rilasciato dagli organi competenti);
   3. Il recapito di posta elettronica del contribuente;
   4. Il numero degli occupanti dell'alloggio (componenti del nucleo familiare o della convivenza), che occupano o detengono a qualsiasi titolo l’immobile. In mancanza di detta comunicazione del contribuente, le abitazioni ove non risulta il nucleo anagraficamente residente vengono associate ad un numero di componenti pari a quello indicato nella seguente tabella:
      * n. 01 componenti per superfici inferiori od uguali a 25 mq.
      * n. 02 componenti per superfici oltre i 25 mq. e fino a 35 mq.
      * n. 03 componenti per superfici oltre i 35 mq. e fino a 50 mq.
      * n. 04 componenti per superfici oltre i 50 mq. e fino a 70 mq.
      * n. 05 componenti per superfici oltre i 70 mq. e fino a 90 mq.
      * n. 06 ed oltre componenti per superfici superiori a 90 mq.
   5. Dati catastali, indirizzo di ubicazione (Via, numero e interno), superficie e destinazione d'uso dei locali;
   6. Condizioni che diano diritto ad agevolazioni/riduzioni/esenzioni;
   7. Dati del proprietario dell’immobile (nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, e indirizzo di residenza)
   8. Il nome del precedente oppure nuovo intestatario della cartella con copia del rogito o attestazione di vendita rilasciata dal notaio, copia del contratto di locazione registrato o comodato registrato o altro;
   9. La data di inizio, cessazione o variazione dell’occupazione, possesso o detenzione dei locali. In caso di dichiarazione di cessazione, indicare il nuovo indirizzo di residenza e/o domicilio per l’invio dell’eventuale conguaglio.
4. Le dichiarazioni presentate dalle utenze **non domestiche** devono contenere obbligatoriamente:
   1. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, numero di telefono; codice fiscale e partita IVA, PEC;
   2. Il codice fiscale (con la fotocopia del tesserino del codice fiscale rilasciato dal Ministero delle Finanze) e partita IVA (copia del certificato di attribuzione della P.IVA); PEC;
   3. Recapito di posta elettronica del contribuente;
   4. I dati identificativi del soggetto dichiarante (rappresentante legale o altro);
   5. Categoria di appartenenza;
   6. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e dell’interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei locali ed aree denunciate e loro ripartizioni interne;
   7. Indicazione dell’eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
   8. Condizioni che diano diritto ad agevolazioni/riduzioni/esenzioni;
   9. Dati del proprietario dell’immobile (nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, e indirizzo di residenza);
   10. Il nome del precedente oppure nuovo intestatario della cartella con copia del rogito o attestazione di vendita rilasciata dal notaio, copia del contratto di locazione registrato o comodato registrato o altro;
   11. La data di inizio, cessazione o variazione dell’occupazione, possesso o detenzione dei locali. In caso di dichiarazione di cessazione, l’indirizzo di residenza e/o domicilio per l’invio dell’eventuale conguaglio.

La dichiarazione (abitazione e non abitazione) è sottoscritta e presentata da uno dei soggetti coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

1. Il Responsabile dell’Ufficio Tributi o altro dipendente del medesimo ufficio deve rilasciare ricevuta della denuncia, che si considera presentata dalla data di acquisizione, se consegnata a mano, mentre farà fede la data della spedizione nel caso di invio a mezzo raccomandata, PEC o tramite mail.
2. Le denunce non consegnate direttamente (a mano) all’Ufficio Tributi, saranno valide solamente se consegnate con le modalità sopra elencate e compilate interamente in ogni loro parte e con tutti i dati richiesti nei precedenti punti 3 e 4.
3. Gli Uffici Comunali, in occasione di ricezione di denunce anagrafiche, del rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare l’utente a provvedere alla dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l’obbligo dell’utente stesso di presentare la dichiarazione di cui al comma 1 anche in assenza di detto invito.
4. L’utente che omette di presentare dichiarazione di cessazione all’Ufficio Tributi, continua a rispondere in proprio agli impegni assunti con il Comune per il pagamento del tributo per quell’utenza. Tale disposizione non è valida solamente se il tributo sia stato assolto per lo stesso periodo dall’utente subentrante.
5. In caso di decesso dell’intestatario dell’utenza, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro 90 giorni solari.
6. Il tributo è commisurato all’anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione patrimoniale. L’obbligazione decorre dal primo giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l’utenza. La cessazione, nel corso dell’anno, dell’occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all’abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno successivo alla data di cessazione. La denuncia di cessazione deve essere presentata, a cura dell’utente o dal proprietario dell’immobile, all’Ufficio Tributi entro 90 giorni solari da quando ha avuto l’origine la variazione.
7. All’atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente e il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente.

# Art. 20 - APPLICAZIONE E RISCOSSIONE DEL TRIBUTO

1. La tariffa è applicata e riscossa dal Comune e, se diverso dal Comune, nel rispetto della convenzione e del disciplinare stipulati con il Comune.
2. La riscossione può essere effettuata con uno dei seguenti modi stabiliti dal Comune:
   1. tramite ruolo secondo le disposizioni contenute nel D. Lgs 26/02/1999 n. 46 e D. Lgs 13/04/1999 n. 112;
   2. con versamento su c/c postale intestato alla Tesoreria del Comune;
   3. direttamente presso la Tesoreria del Comune;
   4. nei modi previsti dal presente Regolamento ai sensi dall'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97;
   5. Tramite forme di pagamento elettronico previste dalle nuove disposizioni ARERA.

L’avviso di pagamento, in qualsiasi forma venga trasmesso, deve contenere tutti gli elementi previsti dall’art. 7 della L. 212/2000 e tutte le disposizioni in materia di trasparenza e chiarezza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani, riportate nella delibera n. 444/2019 approvata dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

1. Il Comune provvede all’invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l’importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le scadenze. L’avviso di pagamento deve contenere anche tutti gli elementi previsti dall'art. 6 della L. 212/2000, non ché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo.
2. Il numero e le scadenze delle rate, sono stabilite annualmente dal Comune mediante la delibera di approvazione delle tariffe TARI e delle stesse verrà data tempestiva comunicazione all’utenza mediante la pubblicazione sul sito internet comunale.

La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall’art. 13, comma 15-ter del D. L. 06/12/2011 n. 201. A tal fine l’Ente, nella delibera di approvazione delle tariffe TARI, stabilirà la percentuale relativa all’ammontare del tributo dovuto per le rati scadenti prima del 1° dicembre dell’anno di riferimento, tenuto conto della situazione del contribuente nell’anno di competenza del tributo stesso. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell’anno in corso possono essere riscossi anche in un'unica soluzione.

L’avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. È facoltà del contribuente versare la TARI in un’unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate dal Comune, il contribuente può richiedere l’invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l’Ufficio Tributi del Comune.

1. Non si fa luogo a riscossione quando l’importo del versamento del tributo comprensivo delle eventuali sanzioni ed interessi, risulta inferiore a 12 €.
2. Se l’intestatario della posizione rifiuti sarà insolvente o irreperibile, la responsabilità e quindi il pagamento dei canoni arretrati insoluti, ricadrà ad ogni effetto sul proprietario dell’immobile. In presenza di tale situazione l’Ufficio Tributi potrà re-intestare automaticamente al proprietario la posizione rifiuti.
3. L’amministratore di cui all’art. 1117 del codice civile è il soggetto responsabile del pagamento del tributo; è obbligato, su richiesta del Comune, a fornire i dati relativi agli occupanti o detentori dei locali ed aree oggetto d’imposizione e/o verifica.
4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell’utenza, che comportino variazioni in corso d’anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all’anno successivo.

# Art. 21 – RECLAMI, RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

1. Il contribuente può presentare all’Ufficio TARI del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui all’articolo 19, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l’avviso bonario di cui all’art. 20.

2. Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso l’Ufficio TARI e scaricabile dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:

a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;

b) i dati identificativi del contribuente:

- il nome, il cognome e il codice fiscale;

- la ragione o denominazione sociale dell’utenza non domestica, con l’indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;

- il recapito postale e/o l’indirizzo di posta elettronica;

- il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);

- il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;

- l’indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;

- le coordinate bancarie/postali per l’eventuale accredito degli importi addebitati.

3. È fatta salva la possibilità per l’utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.

4. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:

a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;

b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;

c) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;

d) l’elenco della eventuale documentazione allegata.

e) con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta, da inviare di norma entro 60 giorni lavorativi, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente,al Regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l’eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell’importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l’indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.

5. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l’importo eventualmente pagato e non dovuto, viene direttamente rimborsato. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un’utenza assoggettabile a TARI, l’importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lett. b).

6. Nel caso in cui, con la richiesta di rettifica dell’importo addebitato, è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all’articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

# Art. 22 – RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Nei casi di errori sul calcolo del tributo il Gestore del servizio dispone il rimborso nella successiva fatturazione oppure tramite sgravio diretto. La scelta della procedura da seguire è a discrezione del responsabile del servizio.
2. Il contribuente può richiedere al Comune di Peschiera del Garda il rimborso del tributo per le somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno di pagamento a pena di decadenza. Detto rimborso, qualora dovuto è disposto dal responsabile del servizio del Comune entro i 2 mesi dalla richiesta di rimborso.
3. Non si fa luogo a rimborso quando l'importo non risulta superiore a € 12.

# Art. 23 - UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE

1. Per utenze non stabilmente attive si intendono:
   1. Per le utenze domestiche: le abitazioni tenute a disposizione (seconde case) e gli alloggi a disposizione di cittadini residenti all'estero;
   2. Per le utenze non domestiche: i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionale occupate o condotte in via continuativa per un periodo massimo di 210 (duecentodieci) giorni nell’arco dell’anno solare di competenza, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
2. Alle utenze non domestiche viene applicato il tributo della categoria corrispondente (Allegato A), rapportata al periodo di occupazione o conduzione risultante dall'atto autorizzatorio o, se superiore, a quello di effettiva occupazione e conduzione.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente Regolamento è applicato il tributo della categoria recante voci di uso simili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani, stabilita dall'Ufficio Tributi.
4. In caso di uso di fatto, il tributo che non risulti versato all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperato unitamente agli interessi moratori ed alle sanzioni dovute, come da articolo 28 del presente Regolamento.
5. Per le utenze domestiche, ai fini del calcolo del tributo, per la valutazione del numero di occupanti dell'area assoggettata, si assume il numero di componenti della famiglia anagrafica del denunciante dopo previa denuncia da parte del soggetto interessato come previsto dall’art. 19 del presente Regolamento.

# Art. 24 - AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI E ESENZIONI

**Per le utenze domestiche**

1. La tariffa del tributo, solo **nella parte variabile**, è ridotta del **30%** ai soggetti nel cui nucleo familiare convivente si riscontri il possesso di uno dei seguenti requisiti:
   1. Presenza di soli titolari di pensione minima o pensione di invalidità, anche quelli con invalidità inferiore al 75% risultante dal certificato di riconoscimento di invalidità, rilasciato dalle competenti strutture pubbliche che alla data del 1° gennaio dell’anno di applicazione del tributo abbiano già compiuto il 65° anno di età e che comunque nel nucleo familiare non siano presenti altri redditi. Tale richiesta deve essere rinnovata ogni anno;
   2. Presenza di tre o più figli minori;
   3. Presenza di uno o più soggetti invalidi, con invalidità non inferiore al 75% risultante dal certificato di riconoscimento di invalidità, rilasciato dalle competenti strutture pubbliche.

Le condizioni indicate ai punti a), b) e c) devono essere documentate dai competenti organismi o autocertificate ai sensi di Legge.

1. Il tributo, **nella sola parte variabile**, è ridotto del **5%** nel caso di:
   1. Abitazioni tenute a disposizione (seconde case) e gli alloggi a disposizione di cittadini residenti all'estero purché tali alloggi non risultino concessi in locazione o in comodato a terzi. Tale riduzione decorre dalla data di presentazione della richiesta al Comune.
2. Il tributo, **nella sola parte variabile**, è ridotto del **10%** nel caso di:
   1. Caserme appartenenti a forze militari (escluse le abitazioni ad uso civile) che abbiano nel territorio Comunale funzione di ordine pubblico.
3. Il tributo, **nella sola parte variabile**, è ridotto del **30%** per le utenze che utilizzano il proprio compostaggio domestico.

L’utente che intende avvalersi di tale agevolazione dovrà:

* 1. compilare in ogni sua parte l’apposito modello messo a disposizione dall’Ufficio Ecologia del Comune e presentarlo debitamente compilato all’Ufficio Protocollo;
  2. impegnarsi alla corretta esecuzione del compostaggio domestico, osservando quanto è prescritto dal Regolamento Comunale per la raccolta differenziata;
  3. impegnarsi a non conferire al servizio di raccolta la frazione organica dei rifiuti ed i rifiuti vegetali prodotti;
  4. autorizzare il Comune ad effettuare sopralluoghi di verifica in ogni momento senza alcun preavviso.

Per maggiori dettagli si veda il successivo art. 25 del presente Regolamento.

1. Il tributo, **nella sola parte variabile** è ridotto nella percentuale del **66,66%** per una sola abitazione posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso. A pena di decadenza dovrà essere presentata la domanda redatta sull’apposito modello entro e non oltre il 31/12 dell’anno a cui si riferisce il beneficio.
2. Sono esenti dalla tariffa sia per la parte variabile che per la parte fissa i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune di Peschiera del Garda sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento o ad altri impegni convenzionali.

**Per le utenze non domestiche**

1. Il tributo solo nella **parte variabile** è ridotto nelle seguenti percentuali:
   1. Nella percentuale del **50%** della propria tipologia di utenza non domestica, per le aree scoperte operative ordinarie (abbigliamento, calzature, esposizioni materiale arredo casa e giardino, casalinghi, parcheggi dati in concessione dal Comune, ecc.);
   2. Nella percentuale del **30%** della propria tipologia di utenza non domestica, per le aree scoperte operative ordinarie ad alta produzione di rifiuti (es. ristoranti, bar, ortofrutta, pizzerie, alberghi ecc.);
   3. Nella percentuale del **10%** della propria tipologia di utenza non domestica e per la sola parte variabile per le aree scoperte operative occupate con strutture chiuse o richiudibili (es. ristoranti, bar, ortofrutta, pizzerie, alberghi ecc).
   4. Il tributo, **nella sola parte variabile**, è ridotto del **20%** nel caso di attività che abbiano apertura stagionale. Per apertura stagionale s’intende un periodo massimo di giorni 210 rispetto all’anno solare di competenza.

Le riduzioni, di cui al comma 4 di questo articolo, sono rinnovabili ogni anno, previo accertamento dei requisiti richiesti, sentito il parere tecnico dell’Ufficio Ecologia.

1. L’interruzione temporanea del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero e riduzione del tributo. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga determinando situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente, riconosciuta dalle competenti autorità sanitarie, l’utente può provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti, con diritto al rimborso, a seguito di deliberazione della giunta comunale, in base a domanda documentata, di una quota del tributo corrispondente al periodo di interruzione.
2. Tali riduzioni e agevolazioni non sono mai cumulabili tra loro. In presenza dei requisiti e della richiesta per l’applicazione di più riduzioni, sarà cura dell’Ufficio Tributi applicare la più conveniente per l’utente.
3. Le stesse agevolazioni, esenzioni o riduzioni presenti in questo Regolamento, anche se non espressamente specificato, si intendono ridotte o esenti solamente per la sola parte variabile.

# Art. 25 – COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. La riduzione di cui all’art. 24, comma 4, compete a richiesta dell’interessato, compilando il modulo presente sul sito del Comune o all’Ufficio Tributi e decorre dall’anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza.
2. Le riduzioni di cui all’art. 24 comma 4 cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione o qualora il Comune accerti la mancanza dei presupposti.

# Art. 26 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell’art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
2. Il contributo previsto dall’art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

# Art. 27 – SANZIONI E INTERESSI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’articolo 32, comma 1, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l’omessa ovvero per l’infedele dichiarazione sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al D.L. 18 dicembre 1997, n 472.
7. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi al tasso legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
8. Gli atti, sottoscritti dal Responsabile del Servizio, devono contenere gli elementi identificativi dell’utente, dell’immobile e delle aree assoggettabili e la loro destinazione d’uso, dei periodi, del tributo che si sarebbe dovuto applicare e delle norme regolamentari e/o di legge violate.
9. Per l’eventuale atto di recupero del tributo, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dalla Legge e dal presente Regolamento.
10. I ricorsi all’iscrizione per l’applicazione del tributo, o per altra controversia, dovranno essere inoltrati alla competente autorità giudiziaria ordinaria. Il Foro competente è il Foro di Verona.
11. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

# Art. 28 – DILAZIONI DI PAGAMENTO E RATEIZZAZIONI

1. L’ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, piò concedere la ripartizione del pagamento delle somme dovute a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà.

2. Ricevuta la richiesta di rateazione, l’ente creditore o il soggetto affidatario, può iscrivere l’ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dei benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.

3. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato, scadono nell’ultimo giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione

5. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione, è emanato dal Funzionario Responsabile del Tributo.

6. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.

# Art. 29 – TRIBUTO PROVINCIALE

1. È fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all’art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell’Economica e delle Finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi dal modello di pagamento unificato di cui all’art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997 n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all’art. 5 del codice di cui al Decreto Legislativo 07/03/2005 n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia è effettuato secondo quanto stabilito dal Decreto del Ministero dell’Economia del 01/07/2020.

# Art. 30 - POTERI DEL COMUNE/FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. A norma dell’art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il Funzionario Responsabile del Tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l’imposta unica comunale.
2. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle utenze, effettuata anche in base alle convenzioni con soggetti abilitati, di cui all’art. 52, comma 5, del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, e successive modifiche come da Decreto-legge del 30/04/2019 n. 34 Articolo 15 bis, il soggetto gestore del servizio può richiedere all’utente di esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti.
3. In caso di mancato adempimento da parte dell’utente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, il personale incaricato della rilevazione della superficie assoggettabile al tributo, munito di autorizzazione e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, può accedere agli immobili soggetti al tributo ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvo i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo, e comunque sempre nell'ambito di quanto concesso dalla normativa vigente.
4. In caso di impossibilità, per il Comune, di rilevare quanto previsto al comma 1, l’Ufficio Tributi stabilisce una metratura forfettaria su cui applicare il tributo, salvo conguaglio all’atto della consegna e/o rilevazione oggettiva dei metri, previa presentazione della planimetria, di cui al comma 1. Per beneficiare di eventuali conguagli a favore del soggetto, la planimetria dovrà pervenire al Comune nei termini stabiliti per le presentazioni delle denunce nell’anno di riferimento.
5. Gli Uffici Comunali devono assicurare nello svolgimento del servizio efficacia, efficienza, economicità, trasparenza e rispondenza al pubblico interesse nell’azione amministrativa. Assicurano nei confronti dell’utenza e dei cittadini un’informazione adeguata con cortesia, disponibilità, consapevoli di dover operare con responsabilità e professionalità.

# Art. 31 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell’applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D. lgs 18 Agosto 2018 n.101 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679”.

# Art. 32 – DISCIPLINA TRANSITORIA

1. Il Comune o l’ente eventualmente competente continueranno le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tari entro i rispettivi termini prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell’entrata disciplinata dal presente Regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

# Art. 33 – NORMA DI RINVIO E FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell’art. 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

# Art. 34 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2023.

# ALLEGATO A

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

|  |
| --- |
| **Comuni con più di 5.000 abitanti** |
| 01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)  02. Cinematografi, teatri  03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta  04.a – Distributori carburanti e impianti sportivi  04.b – Campeggi e altre strutture  05. Stabilimenti balneari  06. Autosaloni, esposizioni  07. Alberghi con ristorante  08. Alberghi senza ristorante  09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme  10. Ospedali  11. Agenzie e uffici  12. Banche, istituti di credito e studi professionali  13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta  14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai  15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti  16. Banchi di mercato beni durevoli  17. Barbiere, estetista, parrucchiere  18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)  19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto  20. Attività industriali con capannoni di produzione  21. Attività artigianali di produzione beni specifici  22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie  23. Birrerie, hamburgerie, mense  24. Bar, caffè, pasticceria  25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)  26. Plurilicenze alimentari e miste  27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio  28. Ipermercati di generi misti  29. Banchi di mercato generi alimentari  30. Discoteche, night club |